



A tutti i docenti

AI DSGA

Alla segreteria

Oggetto: Attività funzionali all'insegnamento- Indicazioni per i docenti

Gli art. 28 e 29 del CCNL 2006/2009 del 29/11/2007 (che richiamano l'art 42 del CCNL 4/8/1995 e l'art.24, comma 5 del CCNL del 26/5/1999 "Modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente"), confermati dall'art. 28 del CCNL 2016-18, stabiliscono che gli obblighi del personale docente sono articolati in *attività di insegnamento* e in *attività funzionali all' insegnamento*.

Le attività funzionali all'insegnamento sono ben definite dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29 che si riportano:

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Non esiste un numero minimo o massimo di incontri collegiali, pertanto il numero delle riunioni collegio dei docenti, consigli di classe, informazioni alle famiglie, scrutini, ecc. viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti, tale piano viene predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti prima dell'inizio delle lezioni.

Ai sensi dell'art. 28 c. 4 il Piano può essere modificato nel corso dell'anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d'istituto. Ogni scuola può deliberare autonomamente. Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. La convocazione deve essere effettuata con informazione diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo pretorio dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

In definitiva gli artt. 28 e 29 del CCNL 29.11.2007, confermati dall'art. 28 del CCNL 2016-18 del 19 aprile 2018, definiscono puntualmente gli obblighi del lavoro del personale docente tra attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento. Quando le lezioni sono terminate l'attività obbligatoria di insegnamento non è più dovuta (art. 28) per l'ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (art. 1256 del c.c.). Le attività funzionali all'insegnamento (art. 29) sono così suddivise:



40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti e 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe – interclasse – intersezione.

I due tipi di impegno non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate intercambiabili. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore distinte e non ad 80 ore. A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami e compilazione dei giudizi (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore). Si ricorda che se il docente ha raggiunto le 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti e sono previsti altri incontri, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive o all'esonero della partecipazione.

Un'assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio docenti deve essere giustificata.

L'eventuale assenza ad un'attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un'assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico...), anche solo un'ora di permesso di cui all'art. 16 del CCNL/2007 non può essere usufruita per giustificare l'assenza di un incontro collegiale: le ore di non insegnamento non sono sostituibili con quelle di insegnamento.

I docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part – time.

Il docente in part-time

La partecipazione alle attività previste dall'art. 29, comma 3 lettera b) del CCNL 29.11.2007 viene determinato in misura proporzionale alle ore di insegnamento. "Il tetto delle 40 ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito".

Il monte orario complessivamente richiesto al docente in part time per le attività funzionali all'insegnamento deve essere proporzionato alla quantità di orario di insegnamento prevista dal contratto di part-time. Il docente in part time concorderà con il Dirigente scolastico una sorta di calendario individualizzato delle attività funzionali all'insegnamento in cui è chiarito l'ordine di priorità delle sedute compatibili con l'orario di servizio del docente e ritenute assolutamente necessarie.

Tuttavia, ai sensi del CCNL 29.11.2007, se per il docente in part time viene ridotto proporzionalmente il tetto delle 40 ore per la partecipazione alle attività dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, non viene ridotto proporzionalmente il tetto delle altre 40 ore previste dalla lettera a) dell'art. 29 del citato contratto per la partecipazione ai collegi dei docenti, per l'attività di programmazione, verifica e comunicazione alle famiglie degli alunni sui risultati degli scrutini. Si precisa altresì che i docenti in part time sono obbligati a partecipare alle attività funzionali anche se esse siano fissate in giornate e in ore estranee a quelle pertinenti alla ridotta prestazione di servizio. [cfr. sentenze delle sezioni del lavoro del tribunale di Ferrara (n. 322 del 2008) e di Perugia (n. 896 del 2011)].

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico reggente

* Prof. Daniele Carlo Pitturelli

**Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993*